

PIA Piccole Imprese – Titolo II Capo 2

Contratti “chiavi in mano”

Definizione

Non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto “**contratto chiavi in mano**”, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tali tipologie di contratti si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere:

- ☒ l'impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma sottoscrive un contratto con un *general contractor* che esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili, etc. In questi casi, il *general contractor* acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli dall'impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione con carenza del requisito nel “nuovo di fabbrica”).
- ☒ Il contratto di fornitura “chiavi in mano” riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa.

Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti “chiavi in mano”, anche se riporta in dettaglio le distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del *general contractor* perché l'impresa beneficiaria si rivolge direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l'attività istruttoria, individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.